



***COMUNE DI SARDIGLIANO***  
***PROVINCIA DI ALESSANDRIA***

**TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI  
SOLIDI URBANI**

**REGOLAMENTO COMUNALE**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.º3 del 31/03/2001*

*Il Segretario*

*(F.to Carmelo Genovese)*

*Il Sindaco*

*(F.to Franco Ciparelli)*

**Art. 1**  
**Istituzione della tassa**

1. Per il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, e' istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento comunale

**Art. 2**  
**Contenuto del regolamento**

1. Il presente Regolamento e' volto sostanzialmente a fissare quei criteri che il D. Lgs. 507/93 lascia alla discrezionalità delle Amministrazioni. Pertanto, per tutto quanto non esplicitamente in esso contenuto, valgono le disposizioni del D. Lgs. 507/93 stesso e delle altre leggi vigenti in materia.

**Art. 3**  
**Presupposti, soggetti passivi  
e soggetti responsabili della tassa.**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa e' effettuato dalla Legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. La tassa, normalmente, e' a carico del soggetto che effettivamente utilizza l'immobile, ovvero del proprietario in caso di bene concesso in affitto in modo saltuario od occasionale o per diversi accordi che possono essere intervenuti tra le Parti.

**Art. 4**  
**Esclusioni dalla tassa.**

1. Non saranno assoggettate alla tassa le unita' immobiliari, sprovviste di utenze (gas, acqua, luce), prive di arredi, suppellettili e di qualunque altro ingombro anche non strettamente pertinente alla destinazione d'uso dei locali.

2. La presenza di qualunque ingombro, anche non strettamente pertinente alla destinazione d'uso dell'immobile, costituirà elemento, ai fini della tassa in oggetto, per una diversa classificazione della superficie tassabile (ad es. da "locali di abitazione" a "locali di deposito") con un diversificato adeguato parametro riduttivo della tariffa base come indicato al successivo art. 7.

3. L'esclusione dalla tassa verrà accordata su richiesta dei soggetti interessati, previo accertamento da parte degli uffici comunali.

4. Una diversa classificazione delle superfici soggette a tassa potrà altresì avvenire per fabbricati danneggiati od inagibili a fini abitativi ma, di fatto utilizzati come locali di deposito o di sgombero.

5. Non saranno soggetti a tassa i fabbricati in corso di ristrutturazione, purché tale circostanza risulti da apposita documentazione presso gli uffici comunali e, comunque, limitatamente all'arco di validità dello strumento autorizzativo, a prescindere dall'effettiva conclusione dei lavori.

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i Produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### **Art. 5**

#### **Commisurazione della tassa.**

1. La superficie e' misurata sul filo interno dei muri. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, mentre quelle superiori al mezzo metro quadrato si arrotondano ad un metro quadrato.

#### **Art. 6**

#### **Applicazione della tassa.**

1. La tassa e' dovuta su tutto il territorio comunale.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati al di fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona sulla tassa verrà applicata una riduzione:

a) in misura pari al 20 % della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta non supera i 200 metri,

b) in misura pari al 35 % della tariffa se la suddetta distanza rientra tra 200 e 300 metri,

c) in misura pari al 50 % della tariffa per distanze superiori ai 300 metri.

#### **Art. 7**

#### **Classi di contribuenza.**

1. La classificazione delle categorie tassabili previste dal presente regolamento, unitamente alla percentuale applicabile della tariffa base deliberata dal Consiglio Comunale e' la seguente:

<i>Classe</i>	<i>Destinazione locali</i>	<i>Percentuale della tariffa base</i>
CLASSE I	Locali destinati alla residenza, ivi compresi i relativi locali accessori direttamente comunicanti e pertinenti con l'abitazione.	100 %
CLASSE II	Esercizi commerciali, bar, esercizi pubblici in genere ecc. Uffici pubblici e privati.	150 %
CLASSE III	Autorimesse ovunque localizzate. Locali accessori, locali di deposito, portici, tettoie, cantine, locali di sgombero in genere non direttamente comunicanti con l'abitazione.	70 %
CLASSE IV	Locali destinati all'artigianato e piccola industria e simili.	120 %
CLASSE V	Circoli privati, Società ricreative, Clubs ecc....	80%

**Art. 8  
Esenzioni.**

1. Sono esenti dalla tassa tutti i locali di proprietà del Comune, a qualunque utilizzo destinati e tutti i locali destinati al culto.

**Art. 9  
Riduzioni.**

1. La tariffa da applicare sarà ridotta nella misura del 15 % (quindici per cento) in caso di:

- a) abitazione con unico occupante, ivi compresi i relativi locali accessori,
- b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale, ivi compresi i relativi locali accessori, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale,
- c) abitazioni e fabbricati rurali siti in zona agricola ed utilizzati da lavoratori agricoli sia in attività che in pensione a condizione che il volume di affari derivante dalla medesima attività sia superiore alla meta' del loro reddito complessivo.

2. La riduzione di cui al presente articolo si applicherà su richiesta dei Soggetti interessati, nei tempi e nei modi che saranno pubblicamente resi noti dall'Amministrazione Comunale.

3. La richiesta avrà valore anche per gli anni successivi, sino al venir meno delle condizioni determinanti la riduzione.

4. Spetterà al Contribuente, entro la data del 20 Gennaio, comunicare il venir meno delle condizioni determinanti la riduzione.

5. In difetto si provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello della denuncia d'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria con applicazioni delle sanzioni per omessa denuncia di variazione prevista dall'art. 76 del decreto legislativo 507/93.

### **Art. 10 Denunce.**

1. I soggetti che occupano o detengono i locali, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, devono presentare denuncia al Comune entro il 20 Gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del **20 Gennaio** devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali e le relative variazioni d'uso.

3. La denuncia deve contenere:

a) generalità complete della persona fisica a cui sarà inviata la cartella di pagamento della tassa (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) o comunque, in caso di variazione, della persona già intestataria della tassa.

b) numero e generalità di tutti gli occupanti,

c) ubicazione degli immobili e relativa destinazione,

d) la data dell'inizio della conduzione o occupazione dei locali,

e) la provenienza,

f) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma del soggetto intestatario della tassa o suo delegato.

4. L'Ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

**Art. 11**  
**Decorrenza della tassa.**

1. La tassa, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993, e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o dell'occupazione dei locali, purché debitamente accertato a seguito di regolare denuncia indirizzata al Comune, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto e' disposto dall'Ufficio comunale entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia e' da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui e' iscritto il tributo.

**Art. 12**  
**Mezzi di controllo.**

1. Ai fini del controllo dei dati acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

**Art. 13**  
**Sanzioni.**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993, si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire cinquecentomila, si fa rinvio, per quanto attiene il procedimento sanzionatorio,, alla Legge 689/1981.

**Art. 14**  
**Accertamento, riscossione e contenzioso.**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D. Lgs. 31/12/1992 n. 546, e' disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28/01/1988 n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26/10/1972 n. 638 e successive modificazioni

**Art. 15**  
**Entrata in vigore.**

1- Le norme contenute nel presente Regolamento, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale, entrano in vigore dal 01 Gennaio 2001.

*IL SEGRETARIO*

*(Dott. C. Genovese)*

*IL SINDACO*

*(Arch. Franco Ciparelli)*

*Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.3 del 31/03/2001*